

Repertorio n. 503

Raccolta n. 379

**ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA**

Questo giorno tre dicembre dell'anno duemiladiciannove;

03.12.2019

in Parma, Via Bandini n. 6.

Innanzi a me dottor GUIDO TRASATTI, Notaio in Parma, iscritto al Collegio Notarile di Parma, sono presenti i signori:

- DONDI ELENA, nata a Parma il giorno 7 novembre 1979, codice fiscale DND LNE 79S47 G337Y, la quale dichiara di agire nella sua qualità di Presidente dell'Associazione **"Forum Solidarietà ODV"** con sede in Parma, Via Bandini n. 6, codice fiscale 92077570346, iscritta al Registro regionale (regione Emilia Romagna) delle Organizzazioni di Volontariato al n. 211 (atto d'iscrizione n. 6280 del 7 novembre 1995), iscritta al Registro regionale (regione Emilia Romagna) delle Persone Giuridiche Private al n. 658 (atto di riconoscimento D.D. n. 3653 del 4 aprile 2008), ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Parma; presso la quale è domiciliata ai fini di quest'atto;

- BEDOGNI UMBERTO, nato a Reggio Emilia il giorno 3 ottobre 1941, codice fiscale BDG MRT 41R03 H223Z, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Presidente dell'Associazione **"DarVoce ODV"** con sede in Reggio Emilia, Via Trento Trieste 11, codice fiscale 91047600357, iscritta al Registro regionale (regione Emilia Romagna) delle Organizzazioni di Volontariato al n. 1277 (atto d'iscrizione n. 698 del 28 luglio 1994), iscritta al Registro regionale (regione Emilia Romagna) delle Persone Giuridiche Private al n. 712 (atto di riconoscimento D.D. n. 5924 del 26 giugno 2009), ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Reggio Emilia; presso la quale è domiciliato ai fini di quest'atto;

- BOCCIARELLI LAURA, nata a Ponte dell'Olio (PC) il giorno 24 agosto 1968, codice fiscale BCC LRA 68M64 G842M, la quale dichiara di agire nella sua qualità di Presidente dell'Associazione **"SERVIZIO VOLONTARIATO EMILIA DI PIACENZA ODV"** (in breve **"S.V.E.P. ODV"**) con sede in Piacenza, via Capra 14/C, codice fiscale 91061020334, iscritta al Registro regionale (regione Emilia Romagna) delle Organizzazioni di Volontariato al n. 293 (atto d'iscrizione n. 3213 del 15 aprile 1998), iscritta al Registro regionale (regione Emilia Romagna) delle Persone Giuridiche Private al n. 876 (atto di riconoscimento D.D. n. 2856 del 26 marzo 2013), ente gestore del Centro di Servizio per il Volontariato di Piacenza; presso la quale è domiciliata ai fini di quest'atto.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

PREMETTONO

- che le assemblee delle precitate associazioni (e precisamente: **"Forum Solidarietà ODV"** con mio atto in data 17 ottobre 2019, rep. 467, registrato a Parma in data 23 ottobre 2019 al n. 7696; **"DarVoce ODV"** con atto del Notaio Cecilia Casasole di Reggio Emilia in data 11 ottobre 2019, rep. 36.449, registrato a Reggio Emilia il 25 ottobre 2019 al n. 15970; **"S.V.E.P. ODV"** con atto del Notaio Raffaello Bianco di Piacenza in data 10 ottobre 2019, rep. 15.608, registrato a Piacenza il 25 ottobre 2019 al n. 9828) hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione delle Associazioni **"DarVoce ODV"** e **"S.V.E.P. ODV"** nella Associazione **"Forum Solidarietà ODV"**;

- che tutte le suddette delibere sono state iscritte ai sensi di legge al Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Emilia Romagna rispettivamente in data 24 ottobre 2019 per l'Associazione "Forum Solidarietà ODV", in data 28 otto-

Allegati n.: 1

**Agenzia Entrate
di PARMA**
Registrato
il 17/12/2019
n. 11647
Serie 1T

**Agenzia Territorio
Registri Immobiliari
di Parma**
Trascritto
il 17/12/2019
al R.G.28352
al R. P.20565

bre 2019 per l'Associazione "DarVoce ODV" e in data 30 ottobre 2019 per l'Associazione "S.V.E.P. ODV";

- che sono decorsi più di trenta giorni dalla data dell'ultima delle dette iscrizioni e che pertanto l'atto di fusione può essere attuato, ai sensi degli artt. 2503 e 2505 quater c.c. poichè, come dichiarano i comparenti nella loro espressa qualifica, nessuno dei creditori delle associazioni ha fatto opposizione o comunque è intervenuto contro la prospettata operazione di fusione;

CIO' PREMESSO

ed intendendo i comparenti che quanto esposto in premessa formi parte integrante del presente atto;

MEDIANTE QUEST'ATTO

i comparenti (nella loro sopra espressa qualifica), dichiarano e deliberano quanto segue:

= 1 =

1) In esecuzione delle delibere di fusione sopra citate, le Associazioni **"DarVoce ODV"** e **"S.V.E.P. ODV"** si fondono per incorporazione nella Associazione **"Forum Solidarietà ODV"**, in conformità a quanto deliberato dalle rispettive assemblee (così come risulta dai sopra citati verbali assembleari).

= 2 =

Ai sensi dell'articolo 2504-bis, comma 2, c.c., la fusione ha effetto a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020 oppure, se successiva, dalla data dell'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c..

= 3 =

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 2501-ter n.6 e 2504-bis, comma 3, c.c., la fusione ha effetto, ai fini contabili e fiscali, a decorrere dalla data del 1° gennaio 2020; pertanto a decorrere da tale data le operazioni delle associazioni incorporate verranno imputate al bilancio dell'associazione incorporante.

= 4 =

A seguito della fusione l'Associazione incorporante subentra, ai sensi dell'art. 2504 bis C.C., in tutti i rapporti attivi e passivi di compendio delle Associazioni incorporate, e così in ogni convenzione e contratto (anche di locazione finanziaria e con patto di riscatto o di riservato dominio), in tutte le azioni ed obbligazioni, in tutte le situazioni proprietarie, di titolarità, di disponibilità, di legittimazione, nonché in tutti i beni materiali ed immateriali, in tutte le situazioni possessorie e di fatto, in tutti i diritti, interessi legittimi, attività in genere anche in pendenza e in formazione, in ogni passività, debito, obbligo, impegno, onere, gravame, garanzia prestata e posizione passiva in genere, in tutte le iscrizioni in Albi ed Elenchi, facendo propri i risultati della situazione patrimoniale delle Associazioni incorporate medesime e le operazioni da esse compiute anche posteriormente alla data di riferimento delle situazioni patrimoniali di fusione, come pure quelli eventualmente non risultanti dalle dette situazioni patrimoniali, con l'intesa che i beni e i diritti delle Associazioni incorporate si hanno per acquisiti dalla Associazione incorporante anche se acquistati o sorti in data posteriore alle suddette deliberazioni di assemblea straordinaria oppure in data posteriore al giorno di riferimento della presente operazione di fusione. Pertanto, alla Associazione incorporante spetta di compiere unilateralmente ogni pratica e formalità necessarie per qualsiasi trascrizione, iscrizione o annotamento che si rendano occorrenti in occasione del presente atto di fusione nonché per effettuare ogni trapasso, cambio di intestazione e voltura in capo ad essa di ogni rapporto, anche in pendenza o in formazione, di ogni controversia di

qualunque natura ed ovunque radicata, e di ogni intestazione presso private o pubbliche Amministrazioni (ivi compresi gli Enti pubblici territoriali, le Amministrazioni pubbliche centrali e periferiche, le Conservatorie dei Registri Immobiliari, i Catasti, i Pubblici Registri ed i pubblici Libri in genere), con esonero delle competenti Autorità e dei Funzionari preposti da ogni responsabilità per le modificazioni, variazioni o annotazioni che si rendano necessarie in ordine alla presente operazione di fusione; il tutto complessivamente in modo che nei confronti di chiunque la Associazione incorporante possa senz'altro e senza soluzione di continuità essere riconosciuta quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni posizione attiva e passiva già di spettanza delle Associazioni incorporate, senz'uopo di ulteriori atti o consensi, la quale infine assume altresì tutte le unità locali (sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie) comunque denominate ed eventualmente esistenti della delle Associazioni incorporate, senza necessità di ulteriori speciali determinazioni. Si da infine atto che, essendo trasferita alla Associazione incorporante ogni componente attiva e passiva del patrimonio delle Associazioni incorporate, resta comunque inteso che qualsiasi indicazione di beni, diritti, attività e passività delle Associazioni incorporate, nonostante omissioni o inesattezze di dati, riferimenti o richiami, avrà valore meramente indicativo, potendo la Associazione incorporante in qualsiasi momento far valere e riconoscere in forza del presente atto le ragioni di sua spettanza e competenza; è pertanto facoltà della Associazione incorporante di procedere unilateralmente, ove occorra, ad ogni atto di identificazione di rapporti e cespiti di qualsiasi natura che fossero di compendio delle Associazioni incorporate.

= 5 =

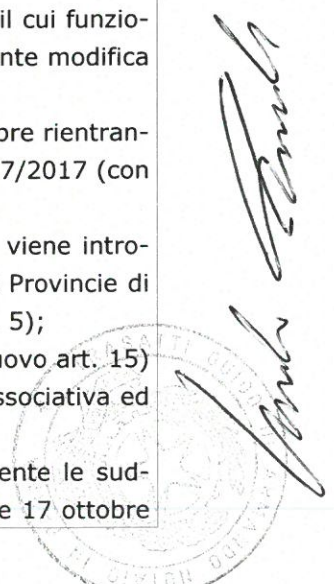
Cessano le cariche sociali delle Associazioni incorporate mentre rimangono immutate le cariche dell'Associazione incorporante. Il Comitato Esecutivo dell'Associazione Incorporante viene pertanto incaricato di convocare l'assemblea dell'Associazione al fine del rinnovo delle cariche sociali.

= 6 =

Per effetto della fusione e con decorrenza dalla data di efficacia della stessa, lo Statuto dell'Associazione incorporante subisce le modifiche già approvate dalle rispettive assemblee con le delibere di approvazione del progetto di fusione citate in premessa, di cui si riportano qui di seguito le principali:

- * la denominazione della Associazione incorporante verrà modificata in "**CSV Emilia ODV**" (con la conseguente modifica dell'art.1);
- * la sede dell'associazione verrà mantenuta in Parma, ma viene prevista l'istituzione di sedi territoriali operative in Piacenza, Parma e Reggio Emilia il cui funzionamento verrà disciplinato da apposito regolamento (con la conseguente modifica dell'art. 2);
- * vengono ampliati e meglio specificati gli scopi dell'associazione sempre rientranti nell'attività di interesse generale di cui all'art. 5 del del D.Lgs. n. 117/2017 (con la conseguente modifica dell'art. 3);
- * vengono meglio specificati i requisiti dei soci, fra cui in particolare viene introdotto il requisito della sede legale nell'ambito territoriale di una delle Province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia (con la conseguente modifica dell'art. 5);
- * viene introdotta la figura dei Comitati Territoriali (disciplinata dal nuovo art. 15) avente la funzione di favorire un'effettiva partecipazione della base associativa ed in generale del territorio

Il testo integrale dello Statuto dell'Associazione incorporante contenente le suddette modifiche, già approvato dalle citate assemblee in data 10, 11 e 17 ottobre

A handwritten signature in dark ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text "PROVINCIA DI PARMA" and "DIREZIONE GENERALE" around a central emblem. The signature appears to be "Piero Ambrogi".

2019 ed allegato a detti verbali nonchè al progetto di fusione, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale.

= 7 =

Il legale rappresentante dell'Associazione incorporante, viene pertanto autorizzato al compimento di qualunque atto e formalità presso ogni Ufficio Pubblico e Privato per la volturazione al nome dell'Associazione Incorporante di tutte le ragioni delle Associazioni Incorporate, con facoltà di esonerare gli Uffici competenti da ogni responsabilità al riguardo, nonchè ad adempiere ad ogni formalità richiesta ai fini dell'iscrizione del presente atto nei Registri Pubblici competenti e al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e l'Accreditamento presso Fondazione ONC come CSV dell'ambito territoriale Piacenza - Parma - Reggio Emilia.

Ai fini della trascrizione nei registri immobiliari e della voltura catastale i componenti dichiarano che l'Associazione incorporante, che a seguito della fusione modificherà la propria denominazione in **"CSV Emilia ODV"** (come sopra specificato), ha nel suo patrimonio il diritto di piena proprietà della seguente unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Parma, Viale Piacenza n. 73, e precisamente appartamento posto al piano terzo, lato nord-est, con annesso vano ad uso cantina pertinenziale posto al piano seminterrato.

Dati catastali

Quanto in oggetto è distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Parma sez. urb. 001 dal foglio 1:

- mappale 742 sub. 10, z.c. 1 categoria A/3, classe 3, vani 4,5, superficie catastale mq 79, R.C. Euro 334,66.

Ai fini della voltura presso il pubblico registro automobilistico i componenti dichiarano che l'Associazione incorporante, che a seguito della fusione modificherà la propria denominazione in **"CSV Emilia ODV"** (come sopra specificato), è proprietaria dei seguenti automezzi:

- FIAT TALENTO targato FF300NW;
- FIAT DUCATO targato FV239XS;
- OPEL COMBO VAN targato FB728TZ.

PRECISAZIONI FISCALI

Il presente atto, ai sensi dell'art. 82, comma 3 e 5, del D.Lgs. n. 117/2017, è esente dall'imposta di bollo ed è soggetto ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

Ai soli fini della percezione degli onorari notarili, dichiarano i componenti che il patrimonio netto delle Associazioni incorporate, risultante dai rispettivi bilanci di esercizio chiusi al 31 dicembre 2018, ammonta a complessivi Euro 224.979,54 (duecentoventiquattromila novecentosettantanove virgola cinquantaquattro).

Spese di quest'atto a carico dell'Associazione incorporante:

I componenti mi dispensano espressamente dalla lettura dello Statuto allegato.

Ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art.13 del Regolamento UE n.679/2016 (GDPR), le parti contraenti prendono atto che il sottoscritto notaio è il "titolare del trattamento" dei "dati personali" contenuti nel contratto (e nella sua documentazione preparatoria); esse altresì acconsentono al "trattamento" dei dati stessi, anche qualora si tratti di "dati sensibili", da parte del "titolare del trattamento" e dei suoi "incaricati", mediante strumenti, compresi quelli informatici, idonei alla loro gestione e archiviazione, sia al fine del compimento degli adempimenti dovuti in esecuzione del contratto, sia al fine di soddisfare esigenze organiz-

zative dello studio notarile; le parti contraenti pure autorizzano il "trattamento" dei dati predetti da parte di soggetti terzi, incaricati dal "titolare del trattamento", che siano preposti alla tenuta e alla gestione delle banche dati contenenti i Registri Immobiliari, gli Archivi Catastali, il Registro delle Imprese e ogni altro Pubblico Registro, o che comunque siano preposti a qualsiasi Ufficio ove debbano svolgersi adempimenti dipendenti dalla stipula del contratto.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest'atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia sotto mia cura ed in parte scritto di mia mano su dieci facciate di tre fogli, è stato sottoscritto unitamente all'allegato Statuto dai comparenti e da me notaio previa lettura da me datane ai comparenti stessi che l'approvano.

Le sottoscrizioni vengono apposte alle ore diciotto e minuti cinque.

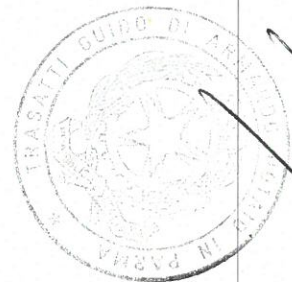
Firmati nell'originale:

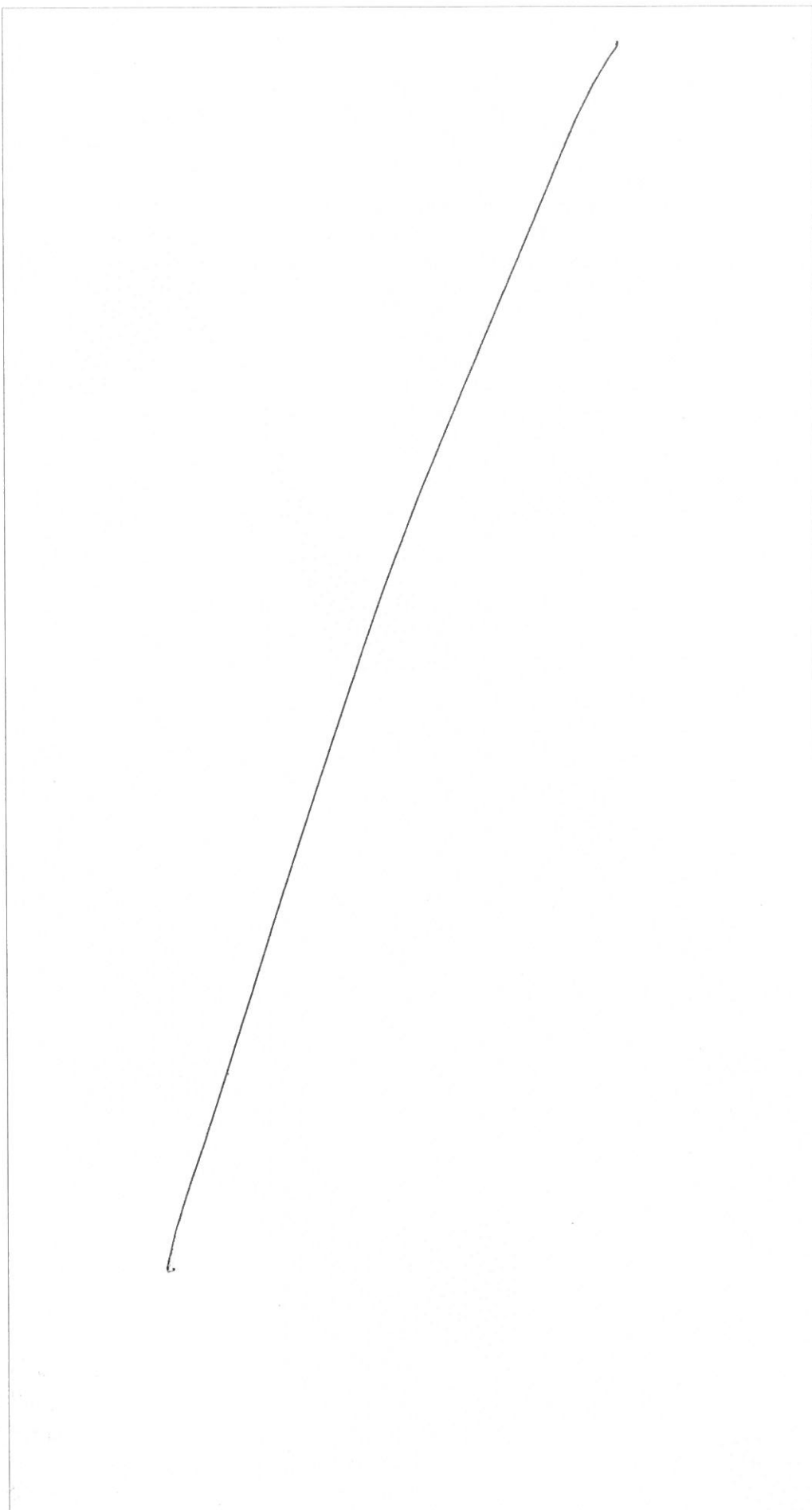
Elena Dondi

Umberto Bedogni

Laura Bocciarelli

Guido Trasatti Notaio





**STATUTO
CSV EMILIA ODV**

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita l'associazione riconosciuta del Terzo settore denominata "CSV Emilia ODV".

L'associazione è priva di scopo di lucro e basa la propria attività sull'apporto prevalente dei volontari aderenti ai propri associati.

L'associazione è costituita a norma e secondo i principi del decreto legislativo n.117 del 3 luglio 2017 (di seguito, Codice del Terzo settore), nonché secondo le norme del Codice Civile.

La struttura dell'associazione é democratica.

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Parma.

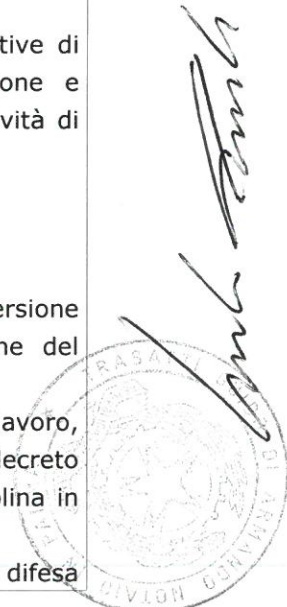
L'associazione istituisce sedi territoriali operative in Piacenza, Parma e Reggio Emilia e si riserva di disciplinarne il funzionamento, nel rispetto del presente statuto, con un apposito regolamento.

E' competenza dell'assemblea ordinaria degli associati trasferire la sede dell'associazione nell'ambito dello stesso territorio comunale.

ARTICOLO 3 - SCOPO DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, aventi ad oggetto:

- - servizi strumentali ad Enti del Terzo Settore resi da Enti composti in misura non inferiore al 70% da Enti del Terzo Settore;
- - organizzazione e gestione di attività culturali artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' art. 5;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
- Intende, inoltre, svolgere attività di:
- Formazione extra scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento al mercato del lavoro, dei lavoratori e delle persone di cui all'art 2, comma 4 del decreto legislativo n.112 del 3 luglio 2017 recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
- promozione della cultura della legalità, della pace dei popoli e della difesa



non armata;

- riqualificazione dei beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In attuazione degli scopi sopra indicati, l'Associazione si propone di organizzare, gestire, coordinare attività di supporto tecnico, di carattere formativo ed informativo volte a favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del volontariato, la crescita delle realtà di volontariato esistenti e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo Settore aventi sedi e/o operanti nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

Essa si propone, inoltre, in tal senso di fornire servizi professionalmente qualificati ed aggiornati, secondo modalità che ne permettano un'ottimale fruibilità ad ogni espressione del volontariato presente sul territorio e dei volontari negli enti del Terzo settore aventi sedi e/o operanti nelle province di Piacenza, Parma e Reggio Emilia.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'associazione intende innanzitutto:

- approntare strumenti ed iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato ed il rafforzamento di quelle esistenti;
- offrire consulenze ed assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività o progetti;
- offrire servizi e prestazioni per la gestione di iniziative di formazione;
- sviluppare, direttamente o tramite convenzioni con altre associazioni, Enti, Istituti, iniziative di formazione e qualificazione nei confronti di aderenti ad organizzazioni di volontariato, di tutti volontari negli enti del Terzo settore e dei cittadini interessati;
- offrire informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle forme di volontariato locale, nazionale e internazionale;
- svolgere o favorire attività di studio e ricerca sulle tematiche legate ai temi dell'associazionismo, della partecipazione, delle politiche sociali, del terzo settore, della solidarietà e del volontariato;
- promuovere attività a carattere promozionale e pubblicitario nei confronti dei cittadini, delle istituzioni pubbliche, delle forze sociali ed economiche;
- promuovere e costituire al proprio interno coordinamenti d'area, in cui le associazioni che operano con finalità ed attività analoghe, possano creare spazi di lavoro comune;
- svolgere attività di raccordo tra le realtà del volontariato, altre realtà del terzo settore e le istituzioni pubbliche, alla luce di quanto previsto dalle normative di settore vigenti;
- svolgere, direttamente o tramite accordi o convenzioni con altre associazioni, enti o istituti sia pubblici che privati, iniziative di formazione, aggiornamento e qualificazione per il personale docente di tutte le scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese le Università, per favorire la diffusione della "cultura della solidarietà e dell'impegno volontario " fra i giovani ovvero a tutte le categorie della società civile;
- svolgere attività editoriale per la redazione, stampa e diffusione di strumenti di informazione (giornali, manuali, cd, videotape ed altro) riguardanti le attività e le problematiche dell'associazione.

Per la realizzazione degli scopi sociali l'associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni dei volontari aderenti ai propri associati; può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo entro i limiti di cui

all'art.33, comma 1 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può essere accreditata quale Centro di Servizio per il Volontariato ai sensi e per gli effetti degli artt. 61 e ss. del Codice del Terzo settore. In tal caso,

l'Associazione ha il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal Fondo Unico Nazionale, nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, che siano secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha durata illimitata.

ASSOCIATI

ARTICOLO 5 - REQUISITI DEI SOCI

L'adesione alla associazione è libera e volontaria, senza discriminazioni di sorta.

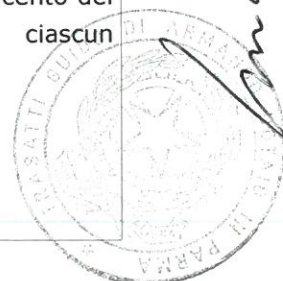
Possono associarsi le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri Enti del Terzo settore, iscritti nel relativo Registro, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed aventi sede legale nell'ambito territoriale di una delle province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi dell'associazione in oggetto e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

Ai sensi dell'art.32 comma 2 del Codice del Terzo Settore, il numero degli associati che non siano Organizzazioni di Volontariato (ODV) non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero delle Organizzazioni di Volontariato associate (ODV).

Al fine di evitare il realizzarsi di situazioni di controllo della Associazione da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati, per l'ammissione in qualità di associato, l'Associazione osserva i seguenti criteri:

- a) Gli enti di cui al secondo comma che appartengano ad una medesima associazione, federazione o rete associativa dotata di una struttura organizzativa territoriale si associano attraverso l'ente rappresentativo a livello almeno provinciale. È data facoltà al livello territoriale provinciale dell'associazione, federazione o rete associativa di optare per l'applicazione del criterio di cui alla successiva lett. b);
- b) Gli enti di cui al secondo comma che non si trovino nella situazione di cui alla lett. a) ma che aderiscano ad una medesima associazione di ETS, possono associarsi singolarmente, ma in tal caso le domande di ammissione sono accolte entro il limite massimo del quattro per cento del numero degli associati della provincia di appartenenza di ciascun richiedente.

ARTICOLO 6 - AMMISSIONI DEGLI ASSOCIATI



La domanda di adesione deve essere presentata in forma scritta al consiglio direttivo che delibera al proposito.

Le iscrizioni decorrono dal giorno uno gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

In caso di rigetto della domanda il consiglio direttivo è tenuto a fornire al diretto interessato motivazione scritta entro trenta giorni dall'avvenuto rigetto.

L'aspirante socio potrà comunque chiedere entro trenta giorni dalla comunicazione che, sul provvedimento di rigetto come sopra motivato, si esprima la prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualità di associato non è trasmissibile.

ARTICOLO 7 - RECESSO ED ESCLUSIONE DEGLI ASSOCIATI

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, decadenza.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso purché sia fatta almeno tre mesi prima.

L'esclusione può essere deliberata dall'Assemblea dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo, nei soli casi di accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per motivi che comportino indegnità o per altri gravi motivi. La relativa delibera deve essere comunicata, con motivazione, in forma scritta.

L'associato escluso può ricorrere all'Autorità Giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

La decadenza si verificherà automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa da parte del socio per due anni consecutivi e per la perdita dei requisiti previsti dall'articolo 5 dello statuto.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

ARTICOLO 8 – PARTECIPAZIONE

Ogni socio ha diritto:

- a) di partecipare, tramite proprio rappresentante o delegato, a parità di diritti con tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare;
- b) di contribuire attraverso i propri associati, direttamente, gratuitamente e spontaneamente, alle attività svolte dalla associazione;
- c) di essere eleggibile a cariche direttive, nella persona di un proprio rappresentante o delegato;
- d) di esaminare i libri sociali previa formale richiesta al Consiglio direttivo o comunque competente.

Ogni socio ha il dovere, pena la decadenza o l'esclusione dalla associazione ai

termini
dell'articolo 7:

- a) di partecipare insieme a tutti gli altri iscritti, con piena libertà di espressione, alla formazione della linea politica e delle deliberazioni dell'associazione, attraverso l'organo assembleare, di contribuire attraverso i propri associati, direttamente, gratuitamente e spontaneamente, alle attività svolte dalla associazione, secondo le proprie capacità e possibilità e in armonia con quanto stabilito dalla assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- b) di pagare annualmente la quota associativa nella misura e nei termini fissati dall'assemblea;
- c) di promuovere tra i soci la partecipazione personale, anche nella forma di contributo economico volontario, da destinare alle iniziative associative;
- d) di non compiere attività in contrasto con lo statuto, il programma e le decisioni adottate secondo lo statuto dagli organi dirigenti dell'associazione.

Tutte le cariche elettive dell'associazione sono gratuite, fatta eccezione per i membri dell'Organo di Controllo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 9 - ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;
- l'Organo di controllo;
- l'eventuale Revisore Legale dei Conti

Le cariche sociali hanno durata di tre anni.

Le sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del mandato conferito.

Coloro che ricoprono cariche all'interno dell'associazione debbono essere in possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza.

ASSEMBLEA

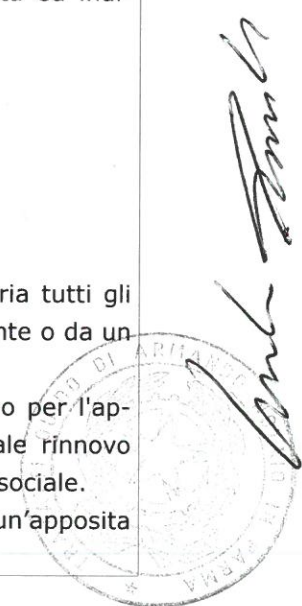
ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

L'Associazione ha nell'assemblea generale il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli aderenti all'Associazione, rappresentati dal legale rappresentante dell'Ente o da un associato dello stesso munito di delega.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo ed il bilancio sociale.

Per la presentazione del bilancio preventivo si può prevedere anche un'apposita assemblea



A handwritten signature in dark ink is written vertically along the right margin. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "ASSOCIAZIONE DI PARMA" around the perimeter and "SEGRETERIA" in the center. There is a star at the bottom of the stamp.

Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci iscritti da almeno tre mesi all'Associazione.

L'assemblea può inoltre essere convocata:

- a) per decisione del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un decimo degli associati.

ARTICOLO 11 - CONVOCAZIONE DELLA ASSEMBLEA

La convocazione é fatta mediante avviso scritto od altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione entro quindici giorni dalla della prima convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, spedita a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro degli Associati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo.

L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

ARTICOLO 12 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELLA ASSEMBLEA

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia la presenza degli associati.

L'assemblea in sede straordinaria convocata per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti degli associati.

L'assemblea in sede straordinaria, convocata per la modifica dello statuto è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la maggioranza degli associati.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre.

La delega può essere conferita solamente ad altro associato per il tramite del suo rappresentante.

Non è ammesso il voto per corrispondenza.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o, se fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta da Presidente dell'assemblea fra i presenti.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario, fatti salvi i casi in cui ciò sia obbligatorio per legge.

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria convocata per la modifica dello statuto dell'associazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

L'assemblea straordinaria convocata per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 13 - FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea vota per alzata di mano.

Le votazioni aventi ad oggetto l'elezione alle cariche della associazione sono effettuate a scrutinio segreto: in questo caso il Presidente dell'assemblea può scegliere due scrutatori fra i presenti.

L'assemblea potrà, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, approvare un regolamento interno per disciplinare le modalità di svolgimento delle elezioni e della presentazione delle candidature con particolare attenzione al rispetto di quanto previsto dall'art.61 comma 1 lett. g) e h) del Codice del Terzo settore.

In particolare, per ciascuna provincia di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, dovrà essere eletto un numero uguale di componenti ciascun Organo elettivo e verrà considerato come riferito alla singola provincia il candidato iscritto ad un'associazione avente sede nel relativo ambito territoriale.

ARTICOLO 14 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo dopo averne determinato il numero;
- eleggere e revocare il collegio dei probiviri;
- eleggere e revocare l'Organo di Controllo e l'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- determinare la programmazione dell'attività, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- approvare il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sull'esclusione dei soci;
- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e dello svolgimento delle elezioni;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ARTICOLO 15 – COMITATI TERRITORIALI

L'Assemblea generale dei soci può favorire la creazione di un Comitato territoriale fra i soci degli organismi aderenti, in ciascun ambito territoriale di riferimento avente funzioni di raccordo consultivo con i membri eletti nel consiglio dalla propria assemblea provinciale.

I membri del Comitato territoriale per meglio svolgere la loro funzione di raccordo devono essere, quanto più possibile, espressione dei diversi ambiti di attività e di territorio degli enti del terzo settore aderenti.

I Comitati Territoriali avranno la funzione di favorire un'effettiva partecipazione della base associativa ed in generale del territorio, raccogliendo stimoli, proposte, letture delle istanze territoriali e riportandoli ai membri eletti del Consiglio nel corso di incontri da svolgersi su base interprovinciale.

In apposito regolamento interno, approvato dall'Assemblea generale, saranno disciplinate le specifiche modalità di funzionamento dei Comitati territoriali comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 16

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci degli enti aderenti, ed è composto da un minimo di 9 ed un massimo di 12 membri.

I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi superiore a tre.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'art.2475-ter del codice civile.

Possono essere ammessi ai lavori del Consiglio, in qualità di esperti, osservatori esterni.

A questi ultimi viene riconosciuta una funzione consultiva, ma non il diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo può altresì nominare rappresentanti o procuratori generali o particolari, per l'amministrazione e la rappresentanza della associazione ed in particolare:

- un eventuale amministratore con il compito di tenuta della contabilità, di redazione dei bilanci, nella gestione del patrimonio dell'associazione;
- uno o più eventuali direttori per il coordinamento operativo dei singoli settori di attività dell'associazione.

Le mansioni e le responsabilità di queste eventuali figure sono definiti attraverso un regolamento da approvarsi da parte dell'assemblea.

Il Consiglio nomina al proprio interno:

- il Presidente e due Vice Presidente;
- un segretario con funzioni di supporto al presidente nella tenuta dei libri e della documentazione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno e/o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione (regolamento) da sottoporre all'assemblea;
- sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivi e consuntivi annuali accompagnandoli con una relazione economica e sociale;
- attuare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzandone la spesa;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
- convocare prontamente l'assemblea per il rinnovo delle cariche nell'ipotesi in cui recesso, esclusione, decadenza, riguardino la maggioranza dei propri componenti;
- proporre all'assemblea dell'Associazione l'esclusione del socio, nei soli casi di accertati motivi di incompatibilità e per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità o per altri gravi motivi.

L'assemblea può revocare il Consiglio Direttivo con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi dei soci. La stessa maggioranza è necessaria per revocare l'incarico a uno o più dei componenti il Consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più membri del Consiglio Direttivo, gli altri provvedono a sostituirli, purchè la maggioranza sia sempre costituita da membri nominati dall'assemblea, con i primi tra i non eletti o, in mancanza, con altri nominati dal Consiglio medesimo; in tale ultima ipotesi i membri così nominati restano in carica fino alla prima assemblea che dovrà deliberare in merito alla ratifica della nomina dei sostituti.

ARTICOLO 17 - PRESIDENTE

Il Presidente è presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.

Il Presidente del Consiglio Direttivo non può ricoprire tale carica complessivamente per più di nove anni.

Non possono ricoprire l'incarico di Presidente del Consiglio Direttivo:

- Coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di Comuni e consorzi intercomunali e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati purchè con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- I consiglieri di amministrazione ed il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art.114 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;
- Parlamentari nazionali ed europei;
- Coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici.

In caso di necessità ed urgenza il presidente assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo può revocare il presidente con deliberazione motivata assunta dalla maggioranza del Consiglio medesimo.

ARTICOLO 18 – VICE PRESIDENTE

I due vice Presidenti sono espressione delle province cui non appartiene il presidente.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione del Presidente le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente più giovane.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno può delegare uno dei due vice Presidenti ad intervenire in sua sostituzione.

ARTICOLO 19 – ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è composto da tre membri eletti contestualmente agli altri organi con le modalità ed i limiti di cui all'art.13 ultimo comma e durano in carica tre anni.

Nel caso in cui l'associazione venga accreditata come Centro di Servizi a tali membri se ne aggiungerà un quarto, con funzioni di presidente, nominato dall'organismo territoriale di controllo (OTC).

Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti anche fra i non soci avuto riguardo alla loro competenza, in ogni caso nel rispetto dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore.

I componenti di tale organo potranno assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo del CSV.

L'Organo di controllo esercita funzioni di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 117/2017

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, l'Organo di controllo esercita altresì la revisione legale dei conti, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore. In tal caso, tutti i suoi componenti devono essere composti da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

REVISORI LEGALE

ARTICOLO 20

Con delibera dell'Assemblea può essere nominato, al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del Terzo settore, un Collegio di Revisori dei conti composto da tre membri, con funzioni di revisione legale dei conti.

Tale organo è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati, resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile.

Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

ART.21 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il collegio dei probiviri è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea, anche fra i non soci. Essi durano in carica tre anni, sono sempre rieleggibili e non hanno diritto a retribuzioni.

Il Collegio dei probiviri decide, in qualità di amichevole compositore, sulle controversie insorte tra gli Organi associativi, i titolari delle cariche associative e i Soci, su ricorso di chi vi ha interesse e all'esito di un procedimento in cui è garantito il contraddittorio.

FINANZE E PATRIMONIO

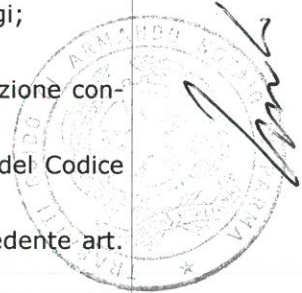
ARTICOLO 22 - PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale.
3. Il patrimonio dell'Associazione è altresì costituito da patrimoni provenienti dagli enti di gestione dei CSV di Piacenza, Parma e Reggio Emilia, dei quali viene data evidenza nelle scritture contabili e nel bilancio dell'Associazione. Tali patrimoni sono soggetti alla disciplina prevista dall'art. 63 comma 5 del Codice del Terzo Settore, limitatamente alla parte di essi derivante da risorse di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1991. Per la restante parte, sono vincolati allo svolgimento di attività statutarie recanti beneficio agli ambiti territoriali delle province d'origine, secondo quanto previsto da regolamento approvato in sede assembleare.
4. In ogni caso eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

ARTICOLO 23 - ENTRATE DELLA ASSOCIAZIONE

L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi:

- a) dalla quota di ammissione all'associazione;
- b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo devono essere pagati in unica soluzione entro il trenta settembre di ogni anno
- c) da versamenti volontari degli associati;
- d) da pubbliche amministrazioni, enti locali,
- e) da istituti di credito e da altri enti privati in genere;
- f) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalle leggi;
- h) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali;
- i) da entrate derivanti nello svolgimento delle attività dell'associazione consentite dalla legge;
- j) Dai contributi di cui al Fondo unico nazionale di cui all'art. 62 del Codice del Terzo settore;
- k) da entrate derivanti dalla gestione dei patrimoni di cui al precedente art. 22.



ARTICOLO 24 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 25 - DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione dei nuovi soci.

Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 26 - DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota associativa.

E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

ARTICOLO 27 - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

L'associazione è tenuta a redigere ed approvare annualmente il bilancio consuntivo e preventivo nonché il bilancio sociale.

L'esercizio sociale inizia il giorno uno gennaio di ogni anno e termina il trentuno dicembre dello stesso anno; per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo e consuntivo.

I bilanci devono restare depositati nella sede dell'associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione.

In ogni caso l'approvazione deve avvenire in tempo utile da consentire il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

Gli stessi termini valgono per la redazione, l'approvazione e la pubblicizzazione del bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di cui all'art. 14 comma 1 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.

L'Associazione, qualora sia accreditata come CSV, dovrà adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN (Fondo Unico Nazionale).

ARTICOLO 28 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi: 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di con-seguirlo; 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini; 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di scioglimento dell'associazione per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altri enti che hanno fini analoghi. In caso di scioglimento o di revoca dell'accreditamento, le risorse del FUN ad esso assegnate ma non ancora utilizzate devono essere versate entro centoventi giorni dallo scioglimento o dalla revoca all'ONC, che le destina all'ente accreditato come CSV in sostituzione del precedente, o in mancanza, ad altri CSV della medesima regione o, in mancanza, alla riserva con finalità di stabilizzazione del FUN. In caso di scioglimento dell'ente accreditato come CSV o di revoca dell'accreditamento, eventuali beni mobili o immobili acquisiti dall'ente mediante le risorse del FUN mantengono il vincolo di destinazione e devono essere trasferiti dall'ente secondo le indicazioni provenienti dall'ONC.

Le risorse provenienti dalla gestione dei patrimoni separati di cui all'art. 22, per la parte di esse non soggette alla disciplina prevista dall'art. 63 comma 5 del Codice del Terzo Settore, dovranno essere devolute ad altro/i ETS in ogni caso nel rispetto dell'ambito territoriale di riferimento.

ARTICOLO 29 - RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio al Codice del Terzo Settore, alle norme speciali in materia di Centri di servizi, al codice civile ed alle relative disposizioni di attuazione.

Firmati nell'originale:

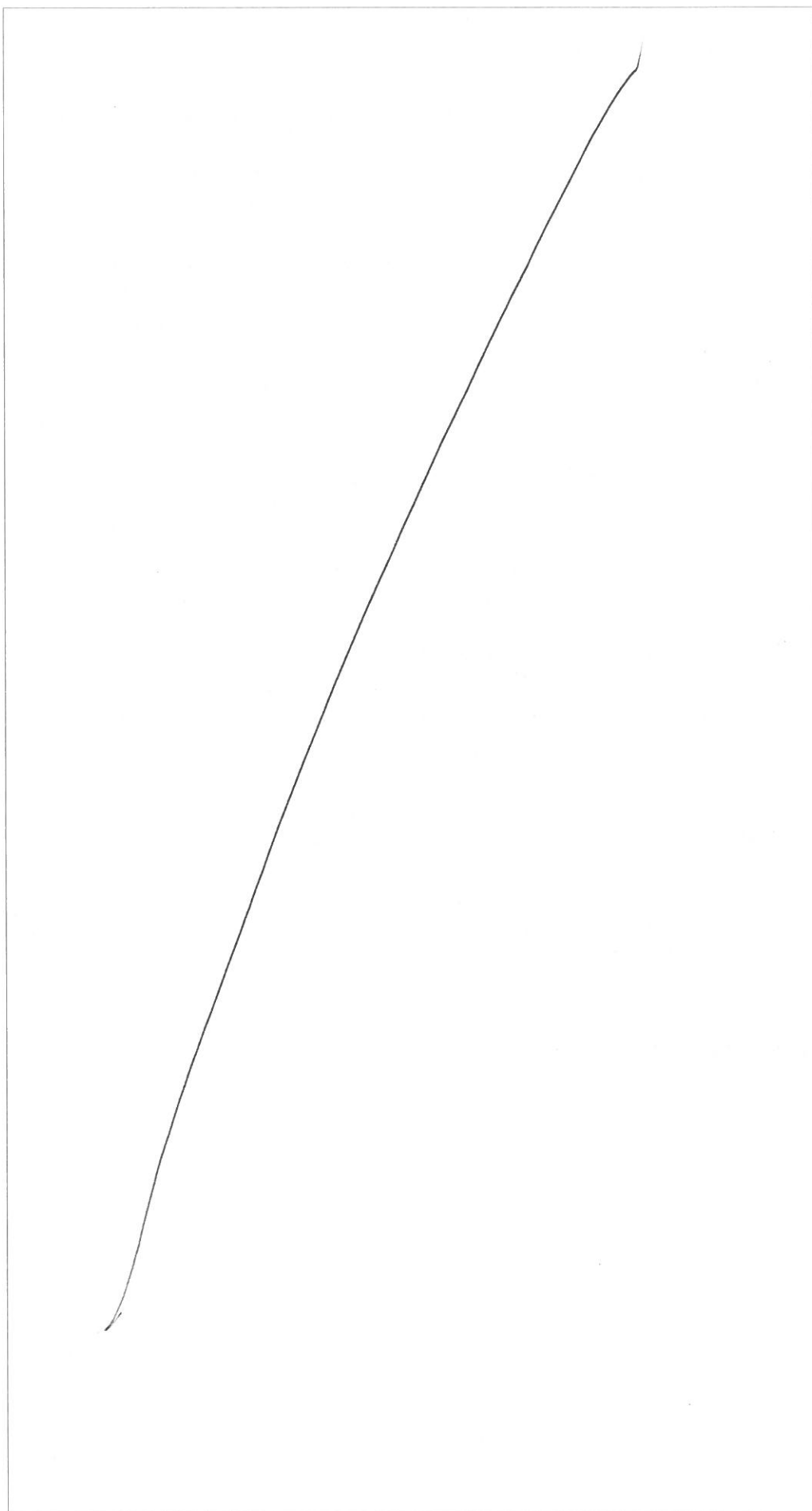
Elena Dondi

Umberto Bedogni

Laura Bocciarelli

Guido Trasatti Notaio





Copia conforme all'originale che si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Parma, 17 dicembre 2019



A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "GIORGIO DI ARMANDO NOTARIO IN PARMA" around the top and "TRASATTI GIUDICI" around the bottom, with a small star at the bottom center.

